



Brindisi, 25.05.2018

Prot. n. 213/18

Dott.ssa Valentina Marolo
Fondazione Nuovo Teatro Verdi
(sua sede)

TITOLO DEL DOCUMENTO MODULO DI NOMINA DEL R.S.P.P.	Pagina 1 di 4
--	------------------

**DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE.
ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 09/04/08, n. 81 e ss.mm.ii.**

Il sottoscritto **SANTI GIUFFRE'** legale rappresentante della **FONDAZIONE NUOVO TEATRO VERDI** con sede in **BRINDISI (BRINDISI)** via **SANTI, 1** - C.F. **02181790748** - totale personale dipendente in pianta stabile n. **3**

N O M I N A

la dott.ssa **VALENTINA MAROLO** nata a **BRINDISI** prov. (**BR**) il **14/02/1983** in qualità di dipendente CHE ASSUME L'INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE.

A tal proposito dichiara che:

- ✓ per la designazione del suddetto Responsabile del S.P.P. è stato consultato il Rappresentante dei lavoratori Sig. **ROBERTO ROMEO** in data **21.05.2018**;
- ✓ è in possesso di laurea in Scienze della Formazione e di attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative (art. 32, comma 2);
- ✓ detta persona riveste in azienda la qualifica di Direttore operativo.

In base a quanto espresso:

- ✓ dichiaro che il Responsabile del SPP è in possesso delle capacità e requisiti professionali adeguati;
- ✓ egli, inoltre, ha partecipato anche ad un corso specifico in materia di sicurezza ed igiene del lavoro come previsto dall'art 32 comma 2 D.Lgs. 81/08;

FONDAZIONE NUOVO TEATRO VERDI

72100 BRINDISI

www.nuovoteatroverdi.com

P. IVA 02181790748



TITOLO DEL DOCUMENTO MODULO DI NOMINA DEL R.S.P.P.	Pagina 2 di 4
--	------------------

- ✓ parteciperà anche a corsi di aggiornamento secondo quanto stabilito all'art. 32, comma 6;
- ✓ dichiaro che l'azienda non ha l'obbligo di nomina di RSPP interno previsto dall'art. 31 comma 6 ovvero aziende sottoposte a controlli pericoli incidenti rilevanti, b) centrali termoelettriche; c) impianti e laboratori nucleari; d) deposito e fabbricazione di esplosivi; e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori; f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori; g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.

Il datore di lavoro

Il Rappresentante dei lavoratori (approvazione)

Firma per accettazione dell'incarico.



Da consegnare al responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP).

Articolo 17 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008

Obblighi del datore di lavoro non delegabili

- ✓ Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
 - a) la valutazione di TUTTI i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;
 - b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Articolo 33 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008.

Compiti del servizio di prevenzione e protezione

- ✓ 1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:
 - a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
 - b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
 - c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
 - d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
 - e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
 - f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36.
- ✓ 2. I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto legislativo.
- ✓ 3. Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro.

Articolo 34 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008.

Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi

- ✓ 1. Salvo che nei casi di cui all'articolo 31, comma 6, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell'ALLEGATO 2 dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi.



- ✓ 1-bis. Salvo che nei casi di cui all'articolo 31, comma 6, nelle imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche in caso di affidamento dell'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione a persone interne all'azienda o all'unità produttiva o a servizi esterni così come previsto all'articolo 31, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui al comma 2-bis.
- ✓ 2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo. Fino alla pubblicazione dell'accordo di cui al periodo precedente, conserva validità la formazione effettuata ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997, il cui contenuto è riconosciuto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di definizione dell'accordo di cui al periodo precedente.
- ✓ 2-bis. Il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di cui al comma 1-bis deve frequentare gli specifici corsi formazione previsti agli articoli 45 e 46.
- ✓ 3. Il datore di lavoro che svolge i compiti di cui al comma 1 è altresì tenuto a frequentare corsi di aggiornamento nel rispetto di quanto previsto nell'accordo di cui al precedente comma. L'obbligo di cui al precedente periodo si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell'articolo 95 del Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

NON SONO PREVISTE SANZIONI A CARICO DELL'RSPP